

LEGGE REGIONALE

Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle
Unità Sanitarie Locali

Legge regionale

"Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee)

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all'art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale.
2. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari, previsti dalle lettere a) e b) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi".
3. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:
 - a) i servizi sanitari previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi e dei presidi polispecialistici";
 - b) i servizi amministrativi, previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51,

sono unificati nel seguente servizio: "affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni".

Art. 2

(Istituzione in organico di posti di dirigente)

1. Nelle piante organiche di ciascuna Unità Sanitaria Locale, in relazione all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, e tenuto conto dei raggruppamenti di cui al precedente articolo, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 2 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3

(Integrazione comma primo, punto 2, art. 40 L.R. 26.5.1980, n. 51)

1. I compiti amministrativi inerenti l'organizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l'aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo "affari generali".

Art. 4

(Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio)

1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9, salvo che siano ricoperti ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle Unità Sanitarie Locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrate ai sensi del primo comma del presente articolo, trasferito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi, che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilità d'ufficio disposta con norme di legge dello Stato.

Art. 5

(Integrazione degli artt. 23 e 24 della L.R. 9.4.1986, n. 9)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche alle sezioni di specialità e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

Art. 6

(Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e all'applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al D.M. Sanità 14 settembre 1988, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n. 109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal D.M. Sanità 14 settembre 1988.

3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, primo comma, della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari)

1. In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione e l'approvazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unità Sanitarie Locali di Regioni diverse.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

64

E' estratto del verbale della seduta del 7.11.89 ed è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)